

7 1 3 1 / 1 2

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 05/12/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIULIANA FERRUA
Dott. ANTONIO BEVERE
Dott. GIAN GIACOMO SANDRELLI
Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO
Dott. GERARDO SABEONE

SENTENZA
- Presidente - N. 2860
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 5984/2011
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI
ANCONA
nei confronti di:

avverso la sentenza n. 574/2008 TRIBUNALE di PESARO, del
28/09/2010

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/12/2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Enrico Delehay
che ha concluso per l'annullamento con riserva limitatamente
al capo B)

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udito il difensore Avv. Maria Donatella Aiello

CS

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Pesaro, con la sentenza del 28 settembre 2010, ha dichiarato non doversi procedere per remissione di querela nei confronti di per il delitto di lesioni personali aggravate in danno di

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona evidenziando l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'avvenuto proscioglimento per rimessione di querela per un reato, di converso, procedibile d'ufficio.

3. Risulta, altresì, pervenuta memoria nell'interesse dell'imputato che si oppone all'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. È pacifico che all'imputato fosse stato contestato il reato di cui agli articoli 582 e 585 c.p., lesioni personali aggravate dall'uso di uno strumento atto ad offendere (nella specie una chiave inglese), che appare essere reato procedibile d'ufficio.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale e contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, nella categoria delle armi improprie, la Legge n. 110 del 1975, articolo 4, comma 2, ampliando questa nozione, ha ricompreso in essa, oltre agli strumenti da punta e taglio e gli altri oggetti specificamente indicati, anche qualsiasi strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo nelle quali è portato, sia potenzialmente utilizzabile per l'offesa della persona (v. da ultimo Cass. Sez. V 15 aprile 2010 n. 27768 e 18 luglio 2011 n. 30572).

Neppure risulta l'esclusione della contestata aggravante, per cui non avrebbe potuto il Giudicante emettere una sentenza di non doversi procedere per remissione di querela in presenza di procedibilità d'ufficio.


3. La sentenza impugnata deve essere, in conclusione, annullata sul punto con rinvio alla Corte di appello di Ancona ai sensi degli articoli 569, comma 4 e 604, comma 6 c.p.p..

P.T.M.


La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo A con rinvio alla Corte di Appello di Ancona per il relativo giudizio.

Così deciso in Roma il 5/12/2011.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addi 23 FEB 2012
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lenzule

